	COMUNE DI VIGOLO Provincia di Bergamo Via Roma n. 2 - 24060 Vigolo (BG); Tel. 035/931054 - Fax 035/932784	**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE** **N. 05** **DEL 28.04.2023**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello, formulato dal Segretario Comunale, risultano:

1. Gabriele Gori	P	9. Angelo Agnellini	P
2. Mario Vitali	P	10. Mario Brevi	P
3. Giambattista Bettoni	P	11. Cassandra Impellizzeri	A
4. Gabriele Martinelli	P		
5. Grazia Colosio	P		
6. Stefano Pezzotti	P		
7. Marzia Bettoni	P		
8. Claudio Bettoni	P		

Totale presenti: 10
Totale assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale dr.ssa Roberta Valota, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Sig. Gabriele Gori assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 5 dell'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione in oggetto, specificando che per l'anno 2023 non sono previsti aumenti. Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/00), gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;
- il comma 775 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali al 30 aprile 2023;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, dispone che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 18/06/2020 di approvazione del regolamento che disciplina la "nuova" IMU;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31/05/2022 di approvazione delle aliquote nuova IMU (Imposta Municipale Propria) anno 2022";

VISTE le aliquote della "nuova" IMU approvate per l'anno 2022, come di seguito illustrate:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
Abitazione principale non di lusso	**0,00%**	Tipologia ESENTE
Abitazione principale di lusso	**0,50%**	Conferma dell'aliquota nuova IMU vigente nell'anno 2020
Fabbricati rurali strumentali	**0,10%**	Conferma dell'aliquota nuova IMU vigente nell'anno 2020
Beni merce	**0,25%**	Conferma dell'aliquota nuova IMU vigente nell'anno 2020
Terreni agricoli	**0,00%**	Tipologia ESENTE per "comune montano"
Fabbricati gruppo "D"	**1,02%**	Conferma dell'aliquota nuova IMU vigente nell'anno 2020
Altri immobili	**1,02%**	Conferma dell'aliquota nuova IMU vigente nell'anno 2020

RICHIAMATE le seguenti novità in materia "nuova" IMU introdotte dall'anno 2022:
1. (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021 – Legge di Bilancio 2022): Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5 per cento l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno

Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d'imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%;

2. (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – legge di Bilancio 2020): A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza;
3. (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021). La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi – siti nello stesso comune oppure in comuni diversi – l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale. La dichiarazione per l'anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023;
4. (art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020). In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l'anno 2021, resta confermata l'esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) che ha apportato alcune modifiche al quadro normativo dell'IMU e più precisamente:

- l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81 e 82);
- l'esenzione per gli immobili dell'Accademia dei Lincei (art. 1, commi da 639 a 641);
- le proroghe delle esenzioni a seguito degli eventi sismici in Italia Centrale 2016 (art. 1, comma 750) e in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (art. 1, comma 768);
- la disciplina dei rapporti tra IMU e ILIA per la Regione Friuli Venezia Giulia (art. 1, commi 834 a 836);

l'applicazione delle aliquote IMU di base se l'ente impositore non delibera nei termini o non provvede alla pubblicazione degli atti sul Portale del federalismo fiscale (art. 1, comma 837)

VISTO l'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, ai sensi del quale le aliquote e i regolamenti relativi all'IMU hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 dello stesso articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

DATO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2022 risulta necessario utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021, emanato ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RILEVATO che, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze, e i terreni agricoli;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali di lusso e le aree edificabili;

DATO ATTO che i terreni agricoli del comune di Vigolo sono esenti perché ricadenti in un comune definito "montano";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e,

dunque, ente impositore in relazione alla “nuova” IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

VISTO il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all’azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o di diminuirla fino all’azzeramento;

TENUTO CONTO che l’Amministrazione comunale intende confermare per l’anno 2023 le aliquote già approvate nell’anno 2021;

RAVVISATA pertanto la necessità di confermare per l’anno 2023 le aliquote della “nuova” IMU, già applicate per l’anno 2021 e di seguito elencate, con la precisazione che la tipologia “beni merce” dal 2022 diviene esente *ope legis*:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	NOTE
Abitazione principale non di lusso	0,00%	Tipologia ESENTE
Abitazione principale di lusso	0,50%	Applicazione dell’aliquota “nuova” IMU vigente nell’anno 2021
Fabbricati rurali strumentali	0,10%	Applicazione dell’aliquota “nuova” IMU vigente nell’anno 2021
"Beni merce"	0,00%	Tipologia ESENTE dall’anno 2022
Terreni agricoli	0,00%	Tipologia ESENTE per “comune montano”
Fabbricati gruppo "D"	1,02%	Applicazione dell’aliquota “nuova” IMU vigente nell’anno 2021
Altri immobili	1,02%	Applicazione dell’aliquota “nuova” IMU vigente nell’anno 2021

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:
- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

TENUTO CONTO che per quanto non espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;

All'esito della seguente votazione, espressa nelle forme di legge:
presenti: 10
astenuti: 1 (A. Agnellini)
votanti: 9
favorevoli: 9
contrari: 0

DELIBERA

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per l'anno 2023 le aliquote della "nuova" IMU, già applicate per l'anno 2021 e di seguito elencate, con la precisazione che la tipologia "beni merce" dal 2022 è divenuta esente *ope legis*:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	NOTE
Abitazione principale non di lusso	0,00%	Tipologia ESENTE
Abitazione principale di lusso	0,50%	Applicazione dell'aliquota "nuova" IMU vigente nell'anno 2021
Fabbricati rurali strumentali	0,10%	Applicazione dell'aliquota "nuova" IMU vigente nell'anno 2021
"Beni merce"	0,00%	Tipologia ESENTE dall'anno 2022
Terreni agricoli	0,00%	Tipologia ESENTE per "comune montano"
Fabbricati gruppo "D"	1,02%	Applicazione dell'aliquota "nuova" IMU vigente nell'anno 2021

Altri immobili	1,02%	Applicazione dell'aliquota "nuova" IMU vigente nell'anno 2021

3. di prendere atto delle seguenti novità in materia "nuova" IMU introdotte dall'anno 2023:
   - l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81 e 82);
   - l'esenzione per gli immobili dell'Accademia dei Lincei (art. 1, commi da 639 a 641);
   - le proroghe delle esenzioni a seguito degli eventi sismici in Italia Centrale 2016 (art. 1, comma 750) e in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (art. 1, comma 768);
   - la disciplina dei rapporti tra IMU e ILIA per la Regione Friuli Venezia Giulia (art. 1, commi 834 a 836);
   - l'applicazione delle aliquote IMU di base se l'ente impositore non delibera nei termini o non provvede alla pubblicazione degli atti sul Portale del federalismo fiscale (art. 1, comma 837);
4. di dare atto che l'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, prevede che le aliquote e i regolamenti relativi all'IMU hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 dello stesso articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
5. di utilizzare ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle Finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021, emanato ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
6. di dare atto che il contenuto della presente deliberazione trova puntuale adempimento nel redigendo Bilancio di previsione 2023-2025;
7. di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, atto amministrativo come di seguito descritto: *"CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2023."* e che al competente Responsabile di Servizio sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;
8. di trasmettere copia della presente al Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO per l'attuazione del presente provvedimento;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario, Gianpietro Maffi.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere in merito vista l'imminente scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione,

All'esito della seguente votazione, espressa nelle forme di legge:
presenti: 10
astenuti: 1 (A. Agnellini)
votanti: 9
favorevoli: 9
contrari: 0

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA E CONTABILE della proposta di deliberazione:

REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maffi rag. Gianpietro

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Gabriele Gori

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Roberta Valota

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,
Attesta che:
copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 08.05.2023 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.vigolo.bg.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 08.05.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Roberta Valota

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione:
(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
( ) diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Vigolo, 08.05.2023

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Roberta Valota

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS.82/2005, ART. 23 E 24 E S.M.I. E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA.